

DIRETTIVA 2004/32/CE DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2004****che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

viste le richieste inoltrate da Irlanda, Italia, Austria e Svezia,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE⁽²⁾, l'Irlanda ed alcune zone in Italia e Austria sono provvisoriamente riconosciute come zone protette nei confronti dell'*Erwinia amylovora* (Burr). Winkl. et al. fino al 31 marzo 2004.
- (2) Da informazioni fornite da Irlanda e Austria sulla base di indagini, è opportuno protrarre ulteriormente e per un periodo limitato il riconoscimento provvisorio delle zone protette nei due paesi per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winkl. et al.
- (3) Da informazioni fornite dall'Italia sulla base di indagini, sembra che alcune aree del paese non debbano più essere considerate come zone protette per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winkl. et al., mentre altre vanno riconosciute zone protette per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winkl. et al. per un ulteriore periodo di tempo determinato.
- (4) Ai sensi della direttiva 2001/32/CE, alcune aree in Svezia sono provvisoriamente riconosciute zone protette nei confronti del Beet necrotic yellow vein virus fino al 31 marzo 2004.
- (5) Da informazioni fornite dalla Svezia sulla base di indagini, si evince che le aree svedesi di cui sopra non debbano più considerarsi quali zone protette per quanto riguarda il Beet necrotic yellow vein virus.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/116/CE della Commissione (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/46/CE (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 45).

(6) La direttiva 2001/32/CE deve pertanto essere modificata in conformità.

(7) Le misure previste dalla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2001/32/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui alla lettera b), punto 2, dell'allegato, per l'Irlanda, l'Italia (Puglia; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Lombardia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento; Veneto ad eccezione di: in provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; in provincia di Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), e per l'Austria (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien), le zone succitate sono riconosciute fino al 31 marzo 2006.»

b) il terzo comma è soppresso.

2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato di cui alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 aprile 2004, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.